



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2023

NUMERO AFFARE 01434/2023

OGGETTO:

Ministero dell'università e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *«Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM»*;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2528 del 6 dicembre 2023 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:

1. Con la nota prot. n. 2528 del 6 dicembre 2023 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha trasmesso per il parere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto.

1.2. Il Ministero riferisce che tale schema trova fondamento nella legge 21 dicembre 1999 n. 508 che, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, ha previsto la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (nel prosieguo indicati come "AFAM"), stabilendo all'articolo 2, commi 7 ed 8, che la riforma fosse attuata attraverso uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina dei diversi profili relativi a tali istituzioni.

Il Ministero specifica, inoltre, che ha ritenuto necessario procedere alla revisione dello schema di regolamento, elaborato nel corso della precedente legislatura e già sottoposto al parere di questo Consiglio:

- per adeguare l'articolato al mutato quadro normativo, conseguente all'entrata in vigore dell'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, che ha introdotto l'abilitazione artistica nazionale *«quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso»*;
- per recepire le osservazioni formulate nei pareri interlocutori n. 1925/2022 del 5 dicembre 2022 e n. 976/2023 del 3 luglio 2023.

2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere è accompagnato dalla relazione al Ministro bollinata dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla relazione illustrativa anch'essa bollinata, dalla relazione tecnica anch'essa bollinata, dall'analisi tecnico normativa - A.T.N., dall'analisi di impatto regolamentare - A.I.R.,

dalla Valutazione del NUVIR n. 307/23 VVIII dell'1 dicembre 2023, dal parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, espresso nell'adunanza del 7 novembre 2023.

I precedenti

3. Con il parere interlocutorio n. 1925 del 5 dicembre 2022 la Sezione aveva restituito lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, elaborato nella precedente legislatura, al Ministero proponente evidenziando una serie di profili dubbi relativi alla disciplina delle procedure e delle modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

3.1. In particolare la Sezione aveva espresso dubbi in ordine:

- alla possibilità di istituire l'abilitazione artistica nazionale e di mutuarne la disciplina da quella prevista per l'abilitazione scientifica nazionale dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regolamento di delegificazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in assenza di una norma primaria;
- alla scelta di emanare un regolamento "attuativo", di livello governativo, che non è autoesecutivo, ma demanda ampia parte della propria disciplina a un ulteriore regolamento attuativo, di livello ministeriale;
- all'attribuzione del potere di nomina dell'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione di ciascun settore concorsuale al presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede;
- alla mancata previsione, in sede di regolamento, dei criteri di massima per l'adozione del giudizio di accettazione delle dimissioni di un commissario da parte del presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede, onde evitare disparità di trattamento, nonché alla disciplina per la sostituzione del commissario incompatibile anche con uno solo dei candidati;

- alla assenza, in sede di regolamento, della definizione dei termini e delle modalità per proporre reclamo avverso il giudizio di mancata abilitazione all'istituzione presso la quale la commissione ha sede, con previsione dei termini di rivalutazione, nonché delle condizioni di accoglimento e rigetto del reclamo;
- all'opportunità di prevedere un'unica disciplina nazionale con D.M., anziché discipline diversificate sul territorio, in ordine al “Reclutamento ricercatori a tempo indeterminato”, al “Reclutamento personale docente a tempo indeterminato” e al “Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato”, in considerazione del fatto che la parte più consistente della stessa è già analiticamente contenuta nei criteri elencati nelle lettere degli articoli 6, 8 e 9;
- all'opportunità di prevedere un limite numerico ai contratti che i “professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza” possono stipulare contemporaneamente con più istituzioni, così come di specificare la loro non reiterabilità, una volta esaurito il numero massimo di rinnovi previsto, presso la medesima istituzione;
- alla opportunità di modificare la previsione relativa alle abrogazioni e disapplicazioni, in considerazione delle decorrenze diversificate delle disposizioni del regolamento quanto alla loro efficacia.

4. Con nota prot. n.1011 del 13 giugno 2023 il Ministero proponente ha nuovamente trasmesso a questo Consiglio di Stato il citato schema di regolamento, modificato sia per recepire alcuni dei rilievi formulati dalla Sezione con il parere interlocutorio n. 1925 del 5 dicembre 2022, sia per adeguarsi all'approvazione del d.l. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni, nella legge n. 41 del 2023 che ha inserito nell'art. 2, rubricato “Alta formazione e specializzazione artistica e musicale”, della legge n. 508 del 1999, il comma 8 relativo alla “previsione dell'abilitazione artistica nazionale”.

4.1. Con parere definitivo n. 976 del 3 luglio 2023 la Sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di parere presentata da soggetto non legittimato *“auspicando che la trasmissione del nuovo schema di regolamento, sottoscritto dal Ministro proponente e corredata da tutta la documentazione prescritta, avvenga anche all’esito di un attento riesame dell’intera gamma dei rilievi sollevati con il parere interlocutorio n. 1925 del 5 dicembre 2022, riesame che allo stato appare compiuto solo in minima parte”*.

Considerazioni generali

5. Lo schema di decreto, oggetto della richiesta di parere, mira a riformare complessivamente e a sostituire il vigente regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall’art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, la cui entrata in vigore, originariamente prevista a partire dall’anno accademico 2020/2021, è stata rinviata più volte ed è ora fissata a decorrere dall’anno accademico 2023/2024 dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

5.1. Le direttrici dell’intervento normativo sono costituite:

- dalla disciplina dell’abilitazione artistica nazionale, istituita sulla base dell’articolo 2, comma 8, lettera a-bis), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a seguito delle osservazioni espresse nel parere interlocutorio n. 1925/2022 del Consiglio di Stato;
- dal decentramento delle procedure di reclutamento e valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni;
- dalla programmazione dei fabbisogni formativi e di personale e dal superamento della mobilità nazionale;
- dall’introduzione della figura del ricercatore;
- dalla prevenzione e superamento del precariato;
- dalla previsione di un periodo transitorio al fine di tutelare chi è collocato nelle graduatorie nazionali ad esaurimento.

6. La Sezione ritiene di dover formulare alcune preliminari osservazioni, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo sostanziale, che inducono a ritenere sussistenti i presupposti per rimettere lo schema di decreto al Ministero referente, con riserva di ogni ulteriore considerazione, anche sull'articolato, all'esito dei richiesti approfondimenti istruttori.

7. Il primo profilo sul quale la Sezione ritiene necessario stimolare un'ulteriore riflessione da parte del Ministero proponente riguarda la mancata acquisizione del concerto del Ministero dell'istruzione.

7.1. Nella relazione illustrativa il Ministero proponente afferma di ritenere il concerto del Ministro dell'istruzione, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508 del 1999, ormai superato in quanto il regolamento in esame coinvolge *“funzioni e compiti di spettanza esclusiva del MUR”*. Infatti, con il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è stato soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e le sue competenze sono state suddivise tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e segnatamente, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal citato decreto-legge n. 1 del 2020, al Ministero dell'università e della ricerca sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

8. Tanto premesso la Sezione osserva che il regolamento di delegificazione, sottoposto al parere di questo Consiglio, oltre a contenere la disciplina della programmazione e del reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, all'articolo 18, rubricato *“Abrogazioni e dichiarazioni di cessazione dell'efficacia”*, prevede:

- al primo comma che a decorrere dal termine di cui all'articolo 17, comma 8, primo periodo, vale a dire dall'anno accademico 2024/2025, sono abrogati oltre al d.P.R.

n. 143 del 2019, anche una serie di articoli specificamente indicati dalla lettera b) alla lettera l):

- al secondo comma che dal medesimo termine *“cessano di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica”* le disposizioni indicate alle lettere a) e b).

8.1. La Sezione evidenzia che la lettera d) del comma 1 del citato articolo 18 stabilisce l’abrogazione de *“l’articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l’articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento”*, mentre la lettera g) prevede l’abrogazione degli *“articoli 214, 215 comma 2, 223, 234, 235, 236, 245, 248, 259, 260, 264, 265, 268, 269, 271, 272, 273 comma 2, primo periodo, e comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”*.

8.2. Ciò significa che lo schema di regolamento in esame incide sul d.lgs. n. 297 del 1994, recante il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, abrogandone una serie di disposizioni a partire dall’anno accademico 2024/2025 e privando altre della loro efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli AFAM.

8.3. Pertanto, richiamata la rilevanza non formale del momento codecisionale, rappresentato dal concerto che realizza una effettiva compartecipazione alla elaborazione del provvedimento o dell’atto per il quale l’autorità concertata esprime sulla proposta elaborata dall’autorità concertante una valutazione di compatibilità con gli interessi di cui è portatrice (Cons. Stato, n. 1083 del 2023), la Sezione evidenzia che nel caso in esame non appare sufficiente ad escludere il concerto del Ministro dell’istruzione l’*excursus* normativo, puntualmente richiamato dal Ministero proponente, in quanto il regolamento sottoposto a parere incide abrogandole su molteplici disposizioni del d.lgs. n. 297 del 1994, vale a dire dell’atto legislativo che codifica le competenze e le funzioni del Ministero dell’istruzione.

8.4. Alla luce della predetta considerazione e nell'attuale vigenza dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, la Sezione ritiene che ricorrano i presupposti per richiedere il concerto del Ministero dell'istruzione sullo schema in questione in relazione alla verifica dell'assenza di eventuali effetti collaterali conseguenti all'abrogazione delle norme del d.lgs. n. 297 del 1994, prevista dal citato articolo 18 del regolamento, valutando ad esempio se dette disposizioni siano correlate o richiamate da altre disposizioni del medesimo Testo unico ovvero se siano oggetto di rinvio da parte di disposizioni normative esterne al Testo unico.

9. Premesso che la suddetta criticità è di per sé sola idonea a giustificare l'adozione di un parere interlocutorio al fine di richiedere un'ulteriore riflessione da parte del Ministero proponente, la Sezione ritiene opportuno sottoporre all'attenzione dello stesso anche ulteriori elementi di criticità riscontrati nel testo sottoposto al suo esame.

9.1. L'articolo 10, rubricato "Incarichi di insegnamento", disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento al di fuori della dotazione organica, ma solo, come specificato dal comma 1, per *"documentate esigenze didattiche alle quali non si possa fare fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica"*, come previsto dall'articolo 1, commi 284 e 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il citato art. 1, comma 284, stabilisce che *"per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni"*.

9.2. Il comma 1 dell'articolo 10 stabilisce che la durata complessiva degli incarichi di detta tipologia instaurati tra un'istituzione e un soggetto *“non può comunque superiore a 4 anni, anche non consecutivi”*, compresi gli eventuali rinnovi, mentre il comma 3, in deroga a quanto previsto dal comma 1, prevede che gli incarichi conferiti da parte degli ISIA e dell'Accademia di Arte Drammatica a soggetti, *“già in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente”*, sono rinnovabili annualmente fino ad un massimo di 5 anni con riferimento al medesimo incarico, in analogia a quanto previsto in ambito universitario dall'articolo 23 della legge n. 240/2010, recante *“ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*.

9.3. Secondo quanto riferito nella relazione l'estensione del limite massimo, rispetto a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 10, risponde all'esigenza degli ISIA e dell'Accademia di Arte Drammatica di annoverare nel corpo docente professionisti quali designer affermati o attori di fama. Si afferma, inoltre, che i soggetti ai quali sono conferiti gli incarichi sono individuati sulla base della loro principale occupazione che ne determina la competenza e la notorietà e, pertanto, non ricorrendo nei loro confronti l'esigenza di stabilità dell'incarico in considerazione del possesso di reddito da lavoro.

9.4. Con riguardo al citato articolo 10 la Sezione rileva le seguenti perplessità:

- in ordine alla compatibilità di tale disposizione con la direttiva 1999/70/CE e, segnatamente, con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che con la sentenza 25 ottobre 2018, causa C-331/17, si è pronunciata sull'applicabilità ai precari delle Fondazioni lirico-sinfoniche della tutela prevista dall'art.5, comma 4-*bis*, del d.lgs. n.368/2001, prendendo atto della natura pubblica del datore di lavoro ed concludendo nel senso che *“La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (...) deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune*

disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore”;

- in relazione al limite massimo di 4 anni, previsto dal comma 1, e ancor di più al limite massimo di 5 anni, previsto dal comma 3, dell'articolo 10 che non sembrano in linea con quanto statuito dalla Corte di giustizia nella citata sentenza laddove afferma che *“In ogni caso, come sostenuto dalla Commissione, poiché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non consente in nessuna ipotesi, nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, essa può instaurare una discriminazione tra lavoratori a tempo determinato di detto settore e lavoratori a tempo determinato degli altri settori, poiché questi ultimi, dopo la conversione del loro contratto di lavoro in caso di violazione delle norme relative alla conclusione di contratti a tempo determinato, possono diventare lavoratori a tempo indeterminato comparabili ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.”;*

- in considerazione del fatto che il possesso di un non meglio specificato *“reddito da lavoro autonomo o dipendente”* non appare circostanza di per sé dirimente ai fini di far venire meno l'esigenza di stabilità in relazione a detta tipologia di contratti sia perché non vi è la certezza che tale reddito alternativo permanga per tutto il periodo dell'incarico di insegnamento e per i successivi rinnovi, sia perché in assenza di qualsiasi altro parametro non è dato comprendere quale sia o debba essere la relazione in termini di proporzione tra reddito ritratto dall'incarico di insegnamento *ex* comma 3 dell'articolo 10 e reddito da lavoro autonomo o dipendente;

- in considerazione del fatto che ai contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni “continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96” (art. 19, comma 5-*bis* del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 nel testo vigente) e che, in particolare, l’articolo 19, comma 2, del citato d.lgs. n. 81/2015 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87/2018, prevedeva fra l’altro che *“Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. [...]”*.

Sul punto è recentemente intervenuto, offrendo chiarimenti, anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 9 ottobre 2023, n. 9; nella predetta circolare si precisa che: “Merita di essere richiamata anche la previsione di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 24 [del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante *“Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85], che - riportando la medesima disposizione già contenuta all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 - esclude l’applicazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 per i contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni, da università private (incluse le filiazioni di università straniere), da istituti pubblici di ricerca, da società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero da enti privati di ricerca con lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. Per effetto di tale disposizione, ai contratti stipulati dai soggetti sopra indicati non si

applicano né il termine massimo complessivo di ventiquattro mesi, né le nuove causali indicate dal decreto-legge n. 48/2023, restando ferme quelle previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che consente l'utilizzo di tale tipologia contrattuale solo in presenza di "comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale". Tale indicazione è pertanto sempre necessaria, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro. Sul punto, fatti salvi eventuali chiarimenti che potranno essere forniti dal Dipartimento per la funzione pubblica, si precisa che la durata massima dei contratti a termine stipulati dai soggetti sopra richiamati continua ad essere di trentasei mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella formulazione previgente alla riforma di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87." (nello stesso senso è costante anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, *ex multis* n. 6089 del 2021, n. 26567 del 2023) .

10. Con riguardo all'articolo 16, rubricato "Figure a esaurimento di docente bibliotecario", che disciplina la transizione del ruolo dei bibliotecari musicali, la Sezione ha delle perplessità circa la possibilità che le dette figure che hanno ottenuto il riconoscimento della funzione docente, divenendo, pertanto, docenti-bibliotecari, con una doppia mansione (insegnanti di bibliografia e biblioteconomia musicale da un lato e bibliotecari dall'altro), possano essere private della prima delle dette mansioni per essere destinate ad espletare solo le funzioni di bibliotecario.

Se è vero, come riferito dal Ministero proponente nella relazione illustrativa, che il D.M. n. 99/2009, nel definire i settori artistico-disciplinari e le relative declaratorie, non ha inserito la funzione di bibliotecario nella declaratoria del settore CODM/01 "Bibliografia e biblioteconomia musicale" e che tale scelta va letta in combinato disposto con il CCNL del comparto AFAM del 4 agosto 2010, in cui è stato introdotto il nuovo profilo professionale del "Direttore di biblioteca", la Sezione ritiene necessario acquisire chiarimenti dall'Amministrazione referente circa la

compatibilità con la disciplina legale e contrattuale dell'eliminazione con le predette modalità di una delle due mansioni rispetto a dipendenti che non assumano contestualmente il nuovo profilo professionale di "Direttore di biblioteca".

11. In relazione all'articolo 6, rubricato "Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato", la Sezione, trattandosi di procedure mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, suggerisce al Ministero proponente un'ulteriore riflessione in merito al peso ponderale attribuito ai titoli per i quali è prevista l'attribuzione "sino ad un massimo di dieci punti" e le prove di carattere teorico o pratico per le quali è prevista l'attribuzione "sino ad un massimo di novanta punti".

11.1. Come osservato dalla Sezione in relazione ad altro regolamento concernente procedure di reclutamento, pur riconoscendosi la particolare importanza delle prove di esame teorico/pratiche in tale tipologia di selezione, che può giustificare una disciplina che riconosca preminente rilievo alle stesse in sede di punteggi, la statuizione di novanta punti assegnati alle prove teorico - pratiche e dieci punti ai titoli sembra svalutare in misura eccessiva l'elemento dei titoli e merita una riconsiderazione (Consiglio di Stato, C, n. 1573 del 19 dicembre 2023). E, d'altro canto, anche per tali tipologie di selezioni vi possono essere titoli di studio e professionali molto qualificanti per l'accertamento delle capacità del candidato.

12. Infine, in relazione all'articolo 2, rubricato "Abilitazione artistica nazionale", comma 2, lettera n) che contiene i criteri guida del decreto del Ministro che disciplinerà il procedimento di reclamo, la Sezione ribadisce quanto già osservato nel parere interlocutorio n. 1925 del 2022 e, cioè, che si tratta di disciplina che ben potrebbe essere contenuta direttamente nello schema di regolamento in oggetto.

12.1. Ciò detto, la Sezione prende atto dei maggiori dettagli in ordine alle modalità concrete di presentazione del reclamo e ai termini di valutazione da parte della commissione, ma invita il Ministero proponente a prevedere un unico termine finale per l'adozione del giudizio della commissione, in luogo della forbice tra un minimo

di 60 giorni e un massimo di 120 giorni, peraltro ancorato a un non meglio specificato *“numero di reclami presentati alla commissione”*.

13. Alla stregua delle esposte considerazioni, ferma e riservata ogni ulteriore valutazione e determinazione sul merito contenutistico del proposto schema di decreto, la Sezione ritiene di sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa degli indicati approfondimenti.

P.Q.M.

Sospende la pronuncia del parere nelle more degli approfondimenti istruttori indicati in motivazione.

L'ESTENSORE
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Cesare Scimia